



**REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI
AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
NELL'AMBITO DEL
“PIANO INTEGRATO PER L'OCCUPAZIONE – FASE 2”**

Indice generale

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 FINALITÀ GENERALI.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 2 RISORSE FINANZIARIE.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 10 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 14 CONTROLLI.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 15 REVOCA DELL'INCENTIVO.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 16 INFORMAZIONI.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 17 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI".....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....</u>	<u>26</u>

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente AVVISO in coerenza con:

- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione, approvato con D.P.G.R. 4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l'anno 2020, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31/07/2019 e la successiva Nota di aggiornamento al DEFER 2020 approvata, con Deliberazione del consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
- il D.lgs. n.148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 art. 44, comma 6 bis, così come inserito dal D.lgs. 185/2016, che prevede che “con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, [...], destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale

complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro”;

- la Circolare n.34/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del lavoro;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2017, che ha posticipato l'avvio delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;
- la DGR n.290 del 27 marzo 2017 così come modificata dalla DGR n.1439/2017, con cui la Regione Toscana ha proceduto all'individuazione degli interventi di politica attiva di cui al citato comma 6-bis, art. 44, D.lgs. n.148/2015, attraverso l'approvazione del “Piano integrato per l'occupazione”, ed ha dato atto delle risorse disponibili per l'attuazione delle misure di politica attiva descritte nella suddetto Piano;
- la DGR n.696 del 26 giugno 2017 con la quale sono stati definiti i requisiti dei beneficiari/destinatari degli interventi di cui alla citata DGR n.290/2017 e successive modifiche e integrazioni e sono stati quantificati gli importi dei relativi benefici
- la DGR n.1327 del 27 novembre 2017, con la quale è stata approvata una convenzione con cui la Regione affida ad INPS l'erogazione dell'indennità di partecipazione di cui alle DGR n.290/2017 e DGR n.696/2017, e definisce le modalità operative nonché i ruoli delle parti;
- la DGR n.1439 del 19 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 290/2017: riparto risorse disponibili”;
- la DGR n.48 del 22 gennaio 2018 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR 290/2017 e succ. mod. e int. e DGR 696/2017;
- la DGR n.339 del 3 aprile 2018 avente ad oggetto: “Piano Integrato per l'Occupazione: definizione dei beneficiari, delle modalità e quantificazione degli importi relativi all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, all'indennità di sostegno al reddito e agli incentivi all'occupazione. Sostituzione allegato B alla DGR 48/2018”
- la DGR n.425 del 16 aprile 2018 che ha modificato le precedenti deliberazioni n.1327/2017, n.1439/2017, n.48/2018 e n.339/2018, variando gli importi assegnati alle tre misure ;

- la DGR n.1156 del 16 settembre 2019, come modificata con la DGR n. 1539 del 09-12-2019, la quale ha:
 1. stabilito di proseguire nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL per l’attuazione del Piano Integrato per l’Occupazione, con particolare riferimento alle misure della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per soggetti disoccupati, per le quali risultano disponibili risorse residue, confermando integralmente tutte le modalità attuative già definite nelle convenzioni sottoscritte e descritte nella Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
 2. accertato che le risorse statali residue del Fondo per l’occupazione e la formazione, di cui all’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 ancora da impiegare ammontano rispettivamente a 3.800.000,00 euro per ciò che concerne la “Sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione”, ed a 3.400.000,00 euro per quanto concerne l’ “Incentivo all’occupazione”;
 3. approvato la “FASE 2” del Piano Integrato per l’Occupazione, consistente nella sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego e dell’Incentivo all’Occupazione;
- il Decreto n.17285 del 15-10-2019, come modificato dal Decreto n. 21386 del 19-12-2019, recante “Piano Integrato per l’Occupazione, Fase 2. Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego”
- la DGR n. 615 del 18-05-2020 ha previsto alcune modifiche alla sopracitata DGR 1539/2019 e ha conseguentemente approvato l’Allegato A al presente atto contenente il “Piano Integrato per l’Occupazione. Regole di gestione, modalità operative e quantificazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l’Allegato 1) della Delibera Giunta Regionale n.1539/2019;

RICHIAMATI:

- la DGR n.199 del 2 marzo 2015 con la quale sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 duodecies, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 35/2000 e dall’art. 12, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n.86/2014, le aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo Economico;

- la DGR n.469 del 24 maggio 2016 con la quale è stata individuata l'area del territorio dell'Amiata, quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
- la DGR n.976 dell'11/10/2016 “Decreto del Ministro dello sviluppo economico di individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell'elenco dei territori della Regione Toscana”, rettificata con D.G.R. n.1204 del 29/11/2016, che approva, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta dei Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa;
- la Decisione di Giunta Regionale n.19 del 06/02/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne);
- Il contratto di servizio per l'esecuzione di servizi e attività afferenti il mercato del lavoro e i servizi per l'impiego affidati direttamente dall'Agenzia Regionale Toscana l'Impiego – ARTI, alla Società FIL SRL a socio unico, approvato con Decreto del Direttore di ARTI n. 178 del 07/04/2020.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

La FASE 2 del Piano Integrato per l'Occupazione, di cui alla DGR n.1156 del 16 settembre 2019 e ss.mm.ii., prevede l'attuazione di interventi di politica attiva volti a favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:

1. la sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego; un servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di nuova occupazione;
2. l'incentivo all'occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro privati che assumono i soggetti destinatari, di cui al successivo articolo 4:

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse stanziare sul presente Avviso sono messe a disposizione da ANPAL, allo scopo di attuare il programma di politiche attive del lavoro della Regione Toscana. Complessivamente ammontano ad **Euro 3.400.000,00** e sono ripartite come segue.

1) il 50% delle risorse, pari ad Euro 1.700.000,00, è destinato ai datori di lavoro privati con sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate in uno dei Comuni toscani delle aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale, di seguito indicati:

Provincia	Comuni				
AR	Anghiari	Badia Tedalda	Bibbiena	Caprese Michelangelo	Castel Focognano
	Castel San Niccolo'	Castel San Niccolo'	Castiglion Fibocchi	Castiglion Fiorentino	Cavriglia
	Chitignano	Chiusi della Verna	Cortona	Foiano della Chiana	Laterina
	Lucignano	Marciano Della Chiana	Montemignai	Monterchi	Monte San Savino
	Ortignano Raggiolo	Pergine Valdarno	Pieve Santo Stefano	Poppi	Sansepolcro
	Sestino	Subbiano	Talla	Pratovecchio Stia	
FI	Barberino di Mugello	Borgo San Lorenzo	Castelfiorentino	Certaldo	Dicomano
	Firenzuola	Fucecchio	Gambassi Terme	Greve in Chianti	Impruneta
	Londa	Marradi	Montaione	Montespertoli	Palazzuolo sul Senio
	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rignano sull'Arno	Rufina
	San Casciano	San Godenzo	San Piero	Scarperia	Vaglia
	Vicchio				
GR	Arcidosso	Campagnatico	Capalbio	Castel Del Piano	Castell'azzara
	Castiglione Pescaia	Cinigiano	Civitella Paganico	Follonica	Gavorrano
	Isola del Giglio	Magliano in Toscana	Manciano	Massa Marittima	Monte Argentario
	Montieri	Orbetello	Pitigliano	Roccalbegna	Roccastrada
	Santa Fiora	Scansano	Scarlino	Seggiano	Sorano
	Monterotondo Marittimo	Semproniano			
LI	Campiglia Marittima	Campo nell'Elba	Capoliveri	Capraia Isola	Castagneto Carducci
	Collesalveti	Livorno	Marciana	Marciana Marina	Piombino
	Porto Azzurro	Portoferraio	Rio	Rosignano Marittimo	San Vincenzo
	Sassetta	Suvereto			
LU	Altopascio	Bagni di Lucca	Barga	Borgo a Mozzano	Camaiore
	Camporgiano	Careggine	Castelnuovo Garfagnana	Castiglione Garfagnana	
	Coreglia Antelminelli	Fosciandora	Galliciano	Massarosa	Minucciano
	Molazzana	Pescaglia	Piazza al Serchio	Pieve Fosciana	Porcari
	San Romano Garfagnana	Sillano Giuncugnano	Stazzema	Vagli Sotto	Viareggio
	Villa Basilica	Villa Collemandina	Fabbriche Vergemoli		
MS	Aulla	Bagnone	Carrara	Casola in Lunigiana	Comano
	Filattiera	Fivizzano	Fosdinovo	Licciana Nardi	Massa
	Montignoso	Mulazzo	Podenzana	Pontremoli	Tresana
	Villafranca Lunigiana	Zeri			
PI	Buti	Calci	Castelfranco di Sotto	Castellina Marittima	Castelnuovo Val di Cecina
	Chianni	Fauglia	Lajatico	Montecatini Val di Cecina	Monteverdi Marittimo
	Orciano Pisano	Peccioli	Pomarance	Santa Croce sull'Arno	Santa Luce

	Terricciola	Vecchiano	Volterra		
PO	Carmignano	Cantagallo	Vaiano	Vernio	
PT	Abetone Cutigliano	Lamporecchio	Larciano	Marliana	Monsummano Terme
	Montale	Pieve a Nievole	Pistoia	Piteglio	Ponte Buggianese
	Quarrata	Sambuca Pistoiese	San Marcello Piteglio	Serravalle Pistoiese	
SI	Abbadia San Salvatore	Asciano	Buonconvento	Casole d'Elsa	Castellina in Chianti
	Castiglione d'Orcia	Cetona	Chianciano Terme	Chiusdino	Chiusi
	Gaiole in Chianti	Montalcino	Montepulciano	Monteroni d'Arbia	Monticiano
	Murlo	Piancastagnaio	Pienza	Radda in Chianti	Radicofani
	Radicondoli	Rapolano Terme	San Casciano dei Bagni	San Gimignano	San Giovanni d'Asso
	San Quirico d'Orcia	Sarteano	Sinalunga	Torrita di Siena	Trequanda

2) il 10% delle risorse, pari ad Euro 340.000,00, alle aree della Regione Toscana in cui si siano verificate crisi industriali di particolare rilevanza, che abbiano coinvolto almeno 100 lavoratori;

3) il restante 40% delle risorse, pari ad Euro 1.360.000,00, è destinato ai datori di lavoro privati con sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate in uno dei Comuni situati nel resto del territorio regionale toscano.

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente Avviso, la Regione Toscana si riserva la possibilità di rivedere i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute e di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di incentivo i datori di lavoro privati¹, anche in qualità di utilizzatori in caso di contratto di somministrazione, che:

1. hanno assunto un soggetto destinatario, di cui al successivo art. 4:
2. hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate in Toscana;
3. sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.);

¹ Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

4. sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
5. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
6. sono in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
7. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
9. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
10. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
11. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
12. non hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive non interessate da tali sospensioni.

Si specifica, inoltre, che i soggetti beneficiari devono essere in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, ss.mm.ii”.

Art. 4 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi a favore di datori di lavoro privati di cui al precedente art. 3, che assumono a partire dal 1 gennaio 2020 le sotto specificate tipologie di lavoratori:

1. beneficiari dell'Assegno per l'Impiego, di cui all'Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale N. 17285 del 15/10/2019, modificato con Decreto Dirigenziale n.21386 del 19/12/2019, che hanno sottoscritto e attivato il Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione – sperimentazione regionale, finanziato con risorse del Piano Integrato per l'Occupazione, FASE 2, e che hanno fruito almeno della prima azione di accompagnamento al lavoro, registrata in IDOL con il codice A06 (colloquio individuale o di gruppo finalizzato alla definizione di un progetto professionale e personale)

2. soggetti disoccupati, iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.Lgs. 150/2015, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 150/2015, e abbiano concordato con il proprio Centro per l'Impiego un percorso di accompagnamento al lavoro, che comprende anche l'inserimento dell'azione di politica attiva A06 (colloquio individuale o di gruppo finalizzato alla definizione di un progetto professionale e personale) con la descrizione “Azione di accompagnamento al lavoro finalizzata all'incentivo all'assunzione PIO2”.

In entrambe le tipologie, i soggetti non devono essere decaduti dal Programma di assistenza intensiva alla ricollocazione e/o dall'iscrizione alla disoccupazione a seguito dell'applicazione della condizionalità e non devono essere beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Art. 5 TIPOLOGIA E MISURA DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Con il presente Avviso si intende incentivare, secondo le misure di seguito indicate, le assunzioni con contratto di lavoro subordinato di destinatari di cui all'Art. 4, effettuate dal 01/01/2020 ed:

- entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva alla ricollocazione per i beneficiari dell'Assegno per l'Impiego, di cui all'Art. 4, comma 1;
- entro 12 mesi dall'inserimento dell'azione dell'azione A06, nel caso di soggetti disoccupati, di cui all'Art. 4, comma 2.

Importi contribuiti per tipologia e durata del contratto

Fascia di contribuzione	Tipologia contrattuale	Importo (in Euro)
A	Contratto a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato, full-time	8.000,00
B	Contratto a tempo indeterminato, incluso il contratto di apprendistato, part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	4.000,00

C	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi full time	2.000,00
C.1	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 12 mesi part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	1.000,00
D	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso l'apprendistato stagionale, full time	1.000,00
D.1	Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12, incluso l'apprendistato stagionale, part-time (n.ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL)	500,00
E	<u>Solo per assunzioni nelle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale</u> Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 full time	500,00
E.1	<u>Solo per assunzioni nelle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale</u> Contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata maggiore o uguale a 3 mesi e inferiore a 6 part-time	250,00

Qualora il contratto per il quale si richiede l'incentivo sia a tempo determinato, lo stesso deve essere di una durata minima di 6 mesi (minimo 3 mesi per assunzioni nelle Aree di crisi industriale complessa/non complessa e regionale di cui all'art. 2).

Nel caso in cui, entro i termini previsti dall'Avviso, il contratto a tempo determinato già incentivato venga prorogato, o trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà inoltrare una nuova domanda di incentivo per richiedere un contributo aggiuntivo, pari alla differenza tra l'importo calcolato sui mesi complessivi, inclusa la proroga/trasformazione, e quanto già percepito in riferimento al primo rapporto di lavoro.

Esempio 1:

Primo contratto: Durata di 6 mesi contributo percepito: € 1.000,00

Proroga: Ulteriori 6 mesi (tot. mesi lavorati 12. Si passa dalla fascia di contribuzione Dalla fascia C): il contributo richiesto per la proroga è pari a 1.000,00 (= 2.000,00-1.000,00 già percepiti)

Esempio 2:

Primo contratto: Durata di 6 mesi contributo percepito: € 1.000,00

Proroga : Ulteriori 5 mesi (tot. mesi lavorati 11. Si rimane nella fascia di contribuzione D): il contributo richiesto per la proroga è pari a 0 (= 1.000,00-1.000,00 già percepiti)

Qualora il datore di lavoro non abbia presentato domanda di contributo per l'assunzione a tempo determinato e trasformi il rapporto di lavoro del soggetto destinatario, di cui all'Art. 4, da tempo determinato a tempo indeterminato, la stessa trasformazione sarà equiparata ad una nuova assunzione a tempo indeterminato, purché il contratto a termine che viene trasformato soddisfi tutti requisiti previsti dall'Avviso (data di avvio del contratto, durata minima, etc.)

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo, on-line, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 10.

Art. 6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI²

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime di “de minimis” nel rispetto della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»).

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

- all'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, a norma del quale “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione”;

² Per approfondimenti sulla normativa in materia di “de minimis” si rimanda alla Nota di approfondimento in calce al presente Avviso.

- all'art. 65 comma 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a norma del quale “un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 150/2015, in caso di contratto di somministrazione, i contributi economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in riferimento al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo a quest'ultimo.

I contributi descritti nel presente Avviso non possono essere cumulati con le misure previste dall'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione 2018-2020. Annualità 2020; possono invece essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente.

Art. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede l'incentivo deve:

- a) essere instaurato/trasformato dal 01/01/2020, e comunque entro 6 mesi dalla fine del programma di assistenza intensiva alla ricollocazione per i destinatari, di cui all'Art. 4 comma 1, ovvero entro 12 mesi dall'inserimento dell'azione A06 per i destinatari di cui all'Art. 4 comma 2;
- b) non essere instaurato, ed eventualmente trasformato, in adempimento di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato ai sensi della L 68/99;
- c) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- d) essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
- e) non essere costituito nella forma del contratto di lavoro domestico;

f) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:

- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013³, ancorchè cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;
- da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.. con il datore di lavoro richiedente il contributo.

g) in caso di proroga di un contratto a tempo determinato o di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, la modifica del rapporto di lavoro dovrà avvenire senza soluzione di continuità.

Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di contributo, il legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all’Art. 3, l’esistenza delle condizioni di cui all’Art. 7, e l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione nel formato pdf:

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata fronte-retro;
2. copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata fronte-retro;
3. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità, di cui all’Allegato 1) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro;

³ Ai fini del Regolamento (UE) n.1407/2013 come esplicitato all’art. 2 co. 2, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

4. dichiarazione Aiuti de minimis, di cui all'Allegato 2) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
5. dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di cui all'Allegato 3) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro ovvero dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
6. nel caso in cui la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro: delega, di cui all'Allegato 4) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo;
7. nel caso di delega di cui al punto precedente: copia del documento di identità in corso di validità del soggetto delegato, scansionata fronte-retro;
8. nel caso di esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo: dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;

Gli allegati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 **dovranno essere firmati digitalmente** con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256

I facsimili delle dichiarazioni ai punti precedenti sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso in formato editabile scaricabili al seguente link <https://www.regione.toscana.it/-/contributo-all-occupazione-fase-2>.

Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro che intenda chiedere il contributo deve presentare domanda esclusivamente *on line* all'indirizzo <https://web.regione.toscana.it/fse3> tramite l'applicazione "Formulario incentivi alle imprese", previa registrazione al Sistema Informativo FSE.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attiva oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

9.1 Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda on line

Per accedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo, sono necessarie due condizioni:

- l'utente deve essere abilitato all'accesso per l'azienda, per la quale intende presentare la richiesta di contributo;
- l'azienda deve essere registrata sul sistema informativo FSE.

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS, che dovranno essere integrati:

- con ulteriori dati del rappresentante legale/datore di lavoro richiedente il contributo, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo
- oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto (ad esempio, consulente), con quelli dell'organizzazione delegata/persona a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro.

Effettuata la registrazione, l'utente dovrà accedere alla sezione "formulario incentivi alle imprese", entrare nell'area "consulta bandi/presenta progetti" e scegliere tra gli avvisi aperti l' **AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI NELL'AMBITO DEL PIANO INTEGRATO PER L'OCCUPAZIONE FASE 2**

Dopo aver selezionato il presente Avviso, l'utente dovrà compilare la domanda on line, inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso, suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Dati Impresa
- Dati lavoratore/i

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione "documentazione" dovranno essere allegati i documenti, di cui all'Art. 8, salvati e inviati in formato compresso (esempio: zip, rar, etc.).

Per informazioni specifiche relative alla compilazione del formulario on-line, si rimanda alla "Nota Formulario di presentazione Progetti Aiuti Imprese on-line" disponibile nel sito <https://web.regione.toscana.it/fse3>.

9.2 Assolvimento dell'imposta di bollo

Il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di contributo, dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, mediante

- la procedura di pagamento on line IRIS, seguendo le indicazioni presenti nella sezione “bollo” della domanda di ammissione a contributo,
- o, in alternativa, acquistando la marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. In tal caso nell’apposito campo del formulario andrà digitato il codice univoco indicato nel contrassegno e la data di emissione della marca; il datore di lavoro sarà tenuto a stampare il frontespizio della richiesta con apposta la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuare specifici controlli.

L’assolvimento dell’imposta di bollo non è dovuto, nel caso in cui ricorra un’ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, per la quale dovrà essere allegata specifica dichiarazione, come previsto al precedente Art. 8 punto 8).

9.3 Modalità di presentazione *on line* della domanda

Una volta compilata la domanda in tutte le sue parti, caricati gli allegati in formato compresso e adempiuto all’obbligo di pagamento del bollo, il datore di lavoro o altro soggetto abilitato all’invio, collegato mediante CNS, effettua l’inoltro della domanda mediante il comando “INVIA”. In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005.

Una volta inoltrata, a conferma dell’avvenuta presentazione della domanda, l’applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante l’assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell’ora della sua presentazione; da quel momento i dati inseriti non saranno più modificabili. Completata tale operazione, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF. La dimensione massima del file che l’applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Qualora dopo aver effettuato l’invio della domanda, si rendesse necessario allegare documenti essenziali non caricati prima dell’invio, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda è possibile procedere ad una integrazione della stessa tramite la funzione Gestione Integrazioni, cliccando sull'icona allegati.

La procedura prevista per l’integrazione dei documenti non comporta una ri-presentazione della domanda e pertanto per il caricamento di tale documentazione non viene assegnato un nuovo numero di protocollo.

9.4 Domanda di proroga/trasformazione

Il datore di lavoro che, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, intenda chiedere il contributo anche per la proroga/trasformazione del rapporto di lavoro, dovrà presentare un'ulteriore domanda on line, secondo le modalità sopra indicate, allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale (<https://web.regione.toscana.it/fse3>).

Nel caso in cui il titolare della CNS che presenta la domanda di proroga/trasformazione sia diverso da colui che ha presentato la domanda iniziale, sarà necessario procedere ad una nuova registrazione di cui al punto 9.1, al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di proroga/ trasformazione.

Il formulario, anche per la domanda di trasformazione, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al rapporto di lavoro per il quale si intende presentare domanda di contributo e dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria, di cui all'art.8.

L'invio e la sottoscrizione della domanda di proroga/trasformazione *on line* avverranno con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della precedente domanda di contributo.

Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante l'assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell'ora di ricezione della stessa, da quel momento i dati inseriti non saranno più modificabili. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF.

9.5 Termini per la richiesta di contributo

Sarà possibile presentare richiesta dell'incentivo di cui al presente Avviso, dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente **Avviso** e fino ad esaurimento risorse.

La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo presentarla.

Art. 10 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'

La richiesta di incentivo non sarà ammessa, se risulterà:

- presentata al di fuori del periodo di validità dell'Avviso e/o con modalità diverse da quelle indicate all'art.9;

- priva del numero di protocollo apposto dal sistema attestante il corretto invio della domanda;
- incompleta delle autocertificazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 8 firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256;
- mancata trasmissione, da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego competente, del modello UNILAV del lavoratore al momento dell'assunzione/proroga/trasformazione del rapporto di lavoro e prima della richiesta di incentivo;
- già presentata per lo stesso rapporto di lavoro, al di fuori del caso di successiva proroga/trasformazione a tempo indeterminato;
- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 3), al lavoratore soggetto destinatario (Art. 4) e al contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo (Art. 5 e 7).
- in fase di istruttoria di ammissibilità, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di contributo;
- l'esclusione del destinatario dal PIO 2 a seguito dell'applicazione del principio della condizionalità prima della data di assunzione o la perdita dello stato di disoccupazione prima della data di assunzione.

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo effettuando il pagamento dell'imposta mediante la procedura on line IRIS <https://iris.rete.toscana.it>
- i documenti di cui ai punti 1, 2, 7 e 8 del precedente Art. 8

Il datore di lavoro privato può, qualora non ammessa per carenza di requisiti formali, ripresentare domanda di contributo on line, secondo le modalità di cui all'Art.9, che varrà come nuova richiesta.

Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro a Responsabilità Limitata a socio unico (d'ora in avanti FIL SRL) e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro e relativi al rapporto di lavoro, per il quale è stata presentata domanda di contributo, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo, approvati con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

(<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e sul sito della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/contributo-all-occupazione-fase-2>.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di incentivo è stata trasmessa ai sensi dell'Art.9 e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non.

Qualora nel corso dell'istruttoria FIL SRL richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi degli Artt. 8 e 10 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di incentivo.

Il decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo e i relativi allegati saranno trasmessi ad ANPAL che procederà al conseguente pagamento.

Le risorse disponibili stanziare sul presente Avviso sono assegnate in base all'ordine di ricevimento delle richieste di incentivo fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto della riserva di risorse assegnate alle diverse aree territoriali, come indicato all'art.2.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, saranno assegnate alle domande inserite utilmente in graduatoria, ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà a cura di ANPAL sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo.

Art. 13 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi all'incentivo sono obbligati a:

- non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione;
- non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo previsto da contratto;
- mantenere i requisiti richiesti dal presente Avviso fino al termine previsto ai punti precedenti;
- comunicare via PEC a FIL SRL all'indirizzo segreteria@pec.filprato.it eventuali cause di cessazione/variazione del rapporto di lavoro incentivato, variazioni relative alla ragione sociale

del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso (ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.),

- rispettare gli obblighi informativi erogazioni pubbliche di cui all'art. 35 del Decreto Crescita (D.L.34/2019).

Art. 14 CONTROLLI

L'attività di controllo da parte di FIL SRL si sostanzia in:

- a) controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Avviso;
- b) controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- c) controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione.

La Regione Toscana, FIL SRL o ANPAL possono, inoltre, svolgere in ogni momento controlli, amministrativi e/o in loco, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposta la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.15.2.

Art. 15 REVOCA DELL'INCENTIVO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dagli Artt. 5 e 13 del presente Avviso, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.

Per tutte le assunzioni/trasformazioni **A TEMPO INDETERMINATO** oggetto del presente Avviso è prevista:

a) la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore nei seguenti casi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto;
- dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

b) la **REVOCA PARZIALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nella misura del **50%** in caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra 12 e i 24 mesi dall'assunzione del lavoratore.

c) la **REVOCA PROPORZIONALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di cessazione dei rapporti di lavoro per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili, ancorché intervenute prima dei 12 mesi. L'importo oggetto di revoca sarà calcolato sulla base dei mesi non lavorati e sino al raggiungimento del termine previsto per il mantenimento del requisito occupazionale (24 mesi).

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi).

Nel caso di revoca proporzionale, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine, è computato per intero il mese, durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni.

Per tutte le assunzioni/proroghe a **TEMPO DETERMINATO** oggetto del presente Avviso è prevista:

a) la **REVOCA TOTALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa o cessazione per passaggio di appalto;

b) la **REVOCA PROPORZIONALE** con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione, nel caso di dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, o risoluzione consensuale, decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili, se l'evento si verifica prima della scadenza del contratto, e i mesi effettivamente lavorati determinano una durata del rapporto di lavoro corrispondente ad una fascia contributiva più bassa; in tal caso l'importo sarà ricalcolato sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati e l'importo relativo al lavoratore sarà ridotto in misura pari alla differenza tra le due fasce, come mostrato di seguito:

Esempio:

Incentivo concesso per contratto a tempo determinato di 12 mesi (Fascia C): Euro 2.000,00;

Cessazione anticipata a 5 mesi dalla scadenza contrattuale.

I mesi effettivamente lavorati sono 7 (Fascia D), il contributo che spetta per il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato anticipatamente è pari a Euro 1.000,00 (importo Fascia C- importo Fascia D) pertanto all'impresa sarà revocato un importo pari a Euro 1.000,00.

**** Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time:**

Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto del tempo rimanente alla conclusione del contratto).

Se il rapporto di lavoro, interrotto anticipatamente, ha una durata inferiore alla durata minima prevista dall'art. 5 del presente Avviso (3 mesi per i lavoratori assunti da datori di lavori in Aree di crisi o 6 mesi per i lavoratori assunti da datori di lavori nel resto del territorio toscano) al datore di lavoro sarà revocato l'intero contributo relativo al lavoratore⁴.

Non si procederà alla revoca dell'incentivo nei casi in cui il datore di lavoro privato sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica, che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

15.1 Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dall'attività di controllo della Regione Toscana/FIL SRL/ANPAL, che può rilevare una irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

FIL SRL, in nome e per conto della Regione Toscana e su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, comunica ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca dell'incentivo

⁴Tale condizione non si applica ai casi di cessazione del rapporto di lavoro per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili inerenti il lavoratore.

concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi.

FIL SRL riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati, informando tempestivamente delle proprie conclusioni istruttorie il Dirigente responsabile dell'Avviso, che ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale dell'incentivo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente del Settore Lavoro, che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario, ad ANPAL e a FIL SRL.

15.2 Eventuale recupero

Laddove dal provvedimento di revoca dell'incentivo derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato da ANPAL al soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli **interessi legali che saranno così calcolati:**

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a FIL SRL all'indirizzo PEC segreteria@pec.filprato.it relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data di recupero dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dalla Regione Toscana contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca. Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore di ANPAL. Qualora ANPAL rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art. 16 INFORMAZIONI

Il presente Avviso è consultabile sul sito della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/contributo-all-occupazione-fase-2>.

Contatti

- Per assistenza relativa all'accesso al sistema informativo: Numero verde 800 688306
- Per abilitazione al sistema informativo: alessandro.vettori@regione.toscana.it
- Per informazioni sui contenuti dell'Avviso 0574/613211 e avvisopio2@filprato.it
- Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

ART. 17 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti per l'applicazione finalità previste dal presente Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione (PIO) fase 2" e per eventuali elaborazioni statistiche, sarà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si informa che:

1. Titolare dei trattamenti è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Responsabile dei trattamenti, come indicati nel presente Avviso, è individuata la società FIL srl, società in house della Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) (dati di contatto F.I.L. srl – con sede in Prato, Via Galcianese, 20/L, CF. /P. IVA n. 01698270970, segreteria@pec.filprato.it, con la quale F.I.L. srl sarà sottoscritta apposita convenzione DPA.
3. Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Avviso è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso stesso. I dati saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge. I dati attinenti i soggetti beneficiari (di cui all'art. 3 dell'Avviso) e i destinatari (di cui all'art. 4 dell'Avviso) degli incentivi saranno comunicati a ANPAL che ne assume l'autonoma titolarità per i trattamenti finalizzati al pagamento degli stessi. I dati raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi e la concessione degli incentivi sul sito internet della stessa nel rispetto delle disposizioni della Dlgs. 33/2013 e s.m.i. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007).
3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Lavoro) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

5. E' inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Nota di approfondimento

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

L’incentivo del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell’art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all’impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell’esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell’aiuto ricada nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti.

L’aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del "de minimis" e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti "de minimis" - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:⁵

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:⁶

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

⁵ La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

⁶ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.